

risoluzione delle controversie

NOTE SULLA CONSULENZA TECNICA NELL'AMBITO DI ARBITRATI AMMINISTRATI DALLA CAMERA ARBITRALE DI MILANO



MARZO 2021

INDICE

INTRODUZIONE	P. 3
PARTE PRIMA: AMMISSIONE	P. 5
PARTE SECONDA: OPERAZIONI PERITALI	P. 8
PARTE TERZA: RELAZIONE	P. 11
PARTE QUARTA: ARBITRATO INTERNAZIONALE	P. 12
PARTE QUINTA: COSTI	P. 12
RIFERIMENTI NORMATIVI	P. 14
MODULI	P. 22

INTRODUZIONE

Queste Note hanno l'obiettivo di fornire un supporto ai consulenti tecnici d'ufficio nominati nell'ambito di arbitrati amministrati e disciplinati secondo il Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale di Milano ("Regolamento") nonché agli arbitri nell'ammissione e conduzione di una consulenza tecnica.

In arbitrato, come nel giudizio ordinario, gli arbitri (costituiti nel "**Tribunale Arbitrale**") possono farsi assistere da ausiliari quando la controversia richiede particolari cognizioni tecniche che essi non possiedono.

Chiunque può essere nominato consulente tecnico d'ufficio (di qui in poi "Consulente") nell'ambito di arbitrati, salvo il dovere di competenza rispetto al quesito e, più in generale, all'oggetto della consulenza tecnica che è chiamato a svolgere. Non vi è, infatti, un albo entro il quale la Camera Arbitrale di Milano, o gli arbitri di arbitrati amministrati dalla stessa, possano o debbano attingere per la scelta del Consulente. Di volta in volta, dunque, gli arbitri o, su delega di questi, il Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale di Milano ("Consiglio Arbitrale") individuano il professionista più indicato al singolo caso.

Sono le parti, in arbitrato, a stabilire «le norme che gli arbitri debbono osservare nel procedimento» ma, in mancanza di queste, sono gli arbitri a «regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengono più opportuno», quindi anche disponendo la consulenza tecnica e così facendosi assistere da consulenti tecnici.

Le Note non vogliono essere una nuova regolamentazione della materia arbitrale ma, sulla scorta di quello che è stato fatto anche da alcuni tribunali ordinari, un ausilio per i consulenti tecnici affinché questi non incorrano in rilievi di tipo procedimentale, spesso legati al rispetto del principio del contraddittorio, ma anche alla poca conoscenza dello strumento arbitrale in sé.

Sotto il primo profilo, va infatti ricordato che la violazione del **principio del contraddittorio**, anche in un sub-procedimento come la consulenza tecnica, è motivo di impugnazione del lodo arbitrale e che pertanto il rispetto di tale principio è di precipua importanza in arbitrato come nel processo ordinario.

È ai designandi e designati consulenti tecnici che si rivolgono queste Note: a quei professionisti che, per la loro speciale e specifica competenza tecnica, vengano chiamati a coadiuvare l'operato di arbitri nell'espletamento della loro funzione giudicante. È del resto da loro che è venuta l'esigenza di maggiore trasparenza. Queste Note possono altresì fornire alcune utili indicazioni agli arbitri nella gestione e nel controllo di una consulenza tecnica nell'ambito di un procedimento arbitrale, e così indirettamente alle parti garantendo loro maggiore prevedibilità.

Le presenti Note non contengono, per loro stessa natura, norme, essendo, arbitri e consulenti, liberi di discostarsi dal modello qui proposto. Sono peraltro più indicate per procedimenti arbitrali domestici o

per quegli arbitrati che, pur con elementi di internazionalità, seguono un approccio tipicamente domestico. Una parte, seppur di mero rinvio, è comunque dedicata all'arbitrato internazionale. Le Note si chiudono con una serie di riferimenti normativi (quelli regolamentari, che trovano diretta applicazione con l'accettazione dell'incarico e quelli codicistici che sono di mero supporto al Consulente) e con la modulistica della Camera Arbitrale di Milano in materia di consulenza tecnica.

Le presenti Note sono state redatte alla luce della prassi applicativa della Camera Arbitrale di Milano dal 1986 a oggi. Si ringraziano Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP e KPMG per la collaborazione al progetto. Sono disponibili sul sito della Camera Arbitrale di Milano, www.camera-arbitrale.it. Trattandosi di "note", saranno oggetto di costante aggiornamento e una loro revisione non è esclusa.

PARTE PRIMA – AMMISSIONE

1. SCELTA DEL CONSULENTE.

- 1.1. La scelta del Consulente è rimessa al Tribunale Arbitrale o, su delega di questo, al Consiglio Arbitrale, e può ricadere su qualunque soggetto (persona fisica, giuridica o ente) che il Tribunale Arbitrale o il Consiglio Arbitrale reputino provvisto di speciale competenza in relazione alla questione tecnica da risolvere.
- 1.2. Il Tribunale Arbitrale si adopera affinché le Parti raggiungano un accordo sul nominativo di Consulente che il Tribunale Arbitrale è tenuto a considerare nella nomina di cui al punto seguente.

2. AMMISSIONE E NOMINA.

- 2.1. Il Tribunale Arbitrale, ai sensi dell'art. 29 Regolamento, può nominare, su istanza di parte o d'ufficio, uno o più Consulenti.
- 2.2. La nomina di più Consulenti è consentita soltanto in caso di necessità, ossia quando siano necessarie conoscenze che un solo Consulente non può possedere (anche perché su materie diverse).
- 2.3 Possono essere nominati Consulenti sia persone fisiche, sia giuridiche o enti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, società di consulenza, società di revisione, istituti universitari o di ricerca). Alla persona fisica che, identificandosi con l'ente, operi in nome e per conto dello stesso, si applicano le disposizioni che riguardano il Consulente.
- 2.4. Le parti, quando sia nominato un Consulente, possono nominare propri consulenti tecnici secondo quanto indicato al punto 4.
- 2.5. La consulenza tecnica può essere ammessa o disposta in udienza o con ordinanza pronunciata fuori udienza della quale il Tribunale Arbitrale cura la trasmissione, anche per il tramite della Segreteria Generale, alle parti e al designando Consulente. L'ordinanza contiene: (a) il nominativo del Consulente e i relativi recapiti o delega della nomina al Consiglio Arbitrale; (b) la formulazione del quesito; (c) la fissazione di un termine precedente o contestuale alla data d'inizio delle operazioni peritali, concesso alle parti per la nomina dei consulenti tecnici di parte; (d) eventualmente, la data dell'udienza di conferimento dell'incarico e l'invito al Consulente a comparirvi.

3. FORMULAZIONE DEL QUESITO.

3.1. Il quesito è formulato dal Tribunale Arbitrale in modo chiaro e tale da rendere immediatamente comprensibile quali sono i compiti affidati al Consulente, ossia l'oggetto dell'indagine, la valutazione o l'accertamento richiesti, quindi le competenze tecniche richieste al Consulente.

- 3.2. Ai fini della formulazione del quesito, il Tribunale Arbitrale può chiedere alle parti di illustrare le ragioni per far luogo a una determinata formulazione. Il Tribunale Arbitrale si riserva in ogni caso la definitiva formulazione del quesito nell'ordinanza di conferimento dell'incarico di cui al punto 10.
- 3.3. Una volta ammessa la consulenza e formulato il quesito, all'udienza eventualmente fissata per il conferimento dell'incarico, le parti e/o i loro difensori, il Consulente e, ove già individuati e comparsi, i consulenti tecnici di parte, possono fornire eventuali suggerimenti sull'opportunità di modificare e/o integrare il quesito formulato dal Tribunale Arbitrale, potendo sempre quest'ultimo procedere alla modifica della propria ordinanza di ammissione.

4. IL CONSULENTE TECNICO DI PARTE.

- 4.1. La parte, quando sia nominato un Consulente, può nominare un consulente tecnico di parte.
- 4.2. Nel termine fissato dal Tribunale Arbitrale e di cui al punto 2.5(c), le parti possono procedere alla nomina del consulente tecnico di parte indicando il nominativo e i recapiti del medesimo.
- 4.3. Nel caso di mancata fissazione del termine di cui al punto 2.5(c), le parti hanno la facoltà di effettuare la nomina sino a quando non siano terminate le operazioni peritali.
- 4.4. La Parte può assistere alle operazioni del Consulente personalmente, per tramite del proprio consulente tecnico e dei propri difensori. Il consulente tecnico di parte può assistere alle operazioni del Consulente (dal quale ne riceve notizia), così come può partecipare alle udienze o riunioni di cui al punto 12.1 ogni volta che vi interviene il Consulente.
- 4.5. Le parti, sia personalmente, sia a mezzo dei loro difensori e consulenti tecnici, possono altresì presentare al Consulente osservazioni e istanze purché riconducibili all'ambito dell'incarico conferito al Consulente stesso e purché la controparte sia informata e messa nelle condizioni di presentare le proprie. Di esse il Consulente tiene conto nella propria Relazione, oltre a indicarle nel verbale di cui al punto 12.2 se queste sono state avanzate nel corso delle operazioni peritali.

5. ACCETTAZIONE DELL'INCARICO DEL CONSULENTE.

- 5.1. Il Consulente è libero di accettare o non accettare l'incarico.
- 5.2. Con la lettera di incarico trasmessa dalla Segreteria, l'istituzione comunica al Consulente i dati della controversia arbitrale e, in particolare, i nomi delle parti e degli arbitri, la clausola compromissoria da cui trae origine l'arbitrato, l'ordinanza con cui il Tribunale Arbitrale ha ammesso la consulenza tecnica. Alla luce di questi dati, quindi di una preventiva valutazione in termini di competenza, disponibilità e indipendenza, il designando Consulente decide se accettare o meno l'incarico fermo restando che il rapporto contrattuale non si instaura con l'istituzione, ma con le parti dell'arbitrato, che ne sostengono i costi.

6. APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO E DEL CODICE DEONTOLOGICO.

Al Consulente si applicano le previsioni del Regolamento e del Codice Deontologico, che ne costituisce parte integrante.

7. RISERVATEZZA.

- 7.1. In conformità a quanto indicato al punto precedente, i consulenti tecnici sono tenuti a osservare la riservatezza del procedimento e del lodo, fatta salva la necessità di avvalersi di quest'ultimo per la tutela di un proprio diritto, come disposto dall'art. 8 Regolamento.
- 7.2. Il Tribunale Arbitrale, su istanza di una o entrambe le parti, può disporre la sottoscrizione di specifici accordi di riservatezza (eventualmente accompagnati da sanzioni in caso di inadempimento), da parte dei consulenti tecnici, al momento della loro accettazione, se le circostanze del caso concreto lo richiedono.
- 7.3. Il Consulente, al fine di garantire la riservatezza del procedimento, può disporre la creazione di una *data room* riservata (fisica o virtuale), regolandone l'accesso, le modalità di deposito, l'analisi e la fruizione della documentazione disponibile.

8. INDIPENDENZA DEL CONSULENTE.

- 8.1. Nell'accettare l'incarico conferito, il designando Consulente ha l'obbligo di dichiarare, nel modulo trasmesso dalla Segreteria, l'esistenza di eventuali motivi d'incompatibilità all'espletamento dell'incarico e ogni informazione relativa a eventuali rapporti con gli arbitri, con le parti e con i loro difensori o con l'oggetto della controversia, per il disposto degli artt. 29.2 e 21 Regolamento, rilevante in rapporto alla sua indipendenza e imparzialità. La dichiarazione, il cui contenuto e *iter* sono definiti dagliartt. 20 e 21 Regolamento, viene trasmessa alle parti per eventuali osservazioni nel termine di dieci giorni.
- 8.2. In conformità e nei limiti di quanto stabilito dall'art. 21.1 Regolamento, ciascuna parte può depositare un'istanza di ricusazione.

9. CONFERMA DEL CONSULENTE.

Il Consulente, dopo aver accettato ed aver reso la dichiarazione di accettazione e indipendenza di cui al punto precedente, è confermato dall'istituzione arbitrale secondo la procedura dell'art. 21 Regolamento.

10. CONFERIMENTO DELL'INCARICO E ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ.

- 10.1. Il conferimento dell'incarico al Consulente può avvenire con fissazione, da parte del Tribunale Arbitrale, di un'apposita udienza cui il Consulente è invitato a comparire o con ordinanza trasmessa, anche a cura della Segreteria, alle parti nel domicilio eletto.
- 10.2. Il Tribunale Arbitrale, all'udienza o nell'ordinanza, ricorda al Consulente l'importanza delle funzioni che è chiamato a svolgere e la responsabilità che assume di bene e fedelmente adempiere le funzioni a lui affidate.
- 10.3. Il Tribunale Arbitrale, in conformità al punto 3.3, nel contraddittorio delle parti e del Consulente, nonché tenuto conto delle eventuali indicazioni delle parti di cui al punto 3.2, può modificare e/o integrare la formulazione del quesito ovvero procedere alla sua definitiva formulazione.
- 10.4. Il Tribunale Arbitrale può chiedere al Consulente, nel contraddittorio delle parti, di anticipare quale sarà il metodo di valutazione che adotterà.
- 10.5. Il Tribunale Arbitrale, al fine di assicurare che la consulenza tecnica si svolga nel rispetto del principio del contraddittorio, al momento del conferimento dell'incarico può, oltre a fissare la data di inizio delle operazioni peritali come indicato al punto 11, assegnare i seguenti termini e fissare la data dell'eventuale udienza successiva al deposito della Relazione: (a) un primo termine entro il quale il Consulente è tenuto a inviare la Relazione alle parti; (b) un secondo termine entro il quale le parti sono tenute a trasmettere al Consulente le proprie osservazioni e istanze; (c) un terzo termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il Consulente è tenuto depositare presso la Segreteria la Relazione, completa delle osservazioni e delle istanze delle parti, con le relative brevi repliche ad opera dello stesso Consulente.
- 10.6. Il Tribunale Arbitrale può seguire una procedura diversa da quella descritta al punto precedente purché rispettosa del principio del contraddittorio.

PARTE SECONDA – OPERAZIONI PERITALI

11. INIZIO DELLE OPERAZIONI PERITALI.

- 11.1. Il Tribunale Arbitrale fissa l'inizio delle operazioni peritali (giorno, ora e luogo) nell'ordinanza di conferimento dell'incarico pronunciata in udienza, inizio che quindi si presume noto a tutte le parti (cfr. 10.1).
- 11.2. Nel caso in cui il Tribunale Arbitrale rimetta la fissazione della data d'inizio delle operazioni peritali al Consulente, quest'ultima è comunicata dal Consulente alle parti, al Tribunale Arbitrale medesimo e alla Segreteria attraverso una qualsiasi forma che consenta la verifica dell'avvenuta ricezione.

11.3 All'inizio delle operazioni peritali il Consulente può fissare un calendario delle operazioni peritali al fine di verificarne l'effettiva progressione nel corso della consulenza.

12. ALTRI ADEMPIMENTI.

- 12.1. Il Consulente assiste alle udienze e alle riunioni alle quali è invitato dal Tribunale Arbitrale e rende i chiarimenti che il Tribunale Arbitrale richiede.
- 12.2. Il Consulente, nel compiere le indagini richieste dal Tribunale Arbitrale, a seconda delle indicazioni di questo, redige verbale delle operazioni peritali da allegarsi alla Relazione di cui al punto 10.5.

13. PROSECUZIONE.

- 13.1. Se le operazioni peritali non possono essere concluse nella stessa data in cui hanno avuto inizio, il Consulente può:
- (a) fissare e indicare, già nel verbale delle operazioni peritali, la data, l'ora e il luogo di prosecuzione delle stesse. In questo caso, tale data si presume nota alle parti presenti o ingiustificatamente assenti;
- (b) oppure, fissare in un secondo momento la data, l'ora e il luogo di prosecuzione delle operazioni. In questo caso, una volta fissati, il Consulente li comunica alle parti e ai consulenti tecnici di parte eventualmente nominati.
- 13.2. Se durante l'esecuzione dell'incarico da parte del Consulente sorgono questioni inerenti i poteri del medesimo o i limiti dell'incarico conferito, il Consulente è tenuto a informare prontamente il Tribunale Arbitrale. In tal caso, il Tribunale Arbitrale, sentiti il Consulente e le parti, pronuncia i provvedimenti opportuni.

14. DESTINATARI DEGLI AVVISI.

In tutti i casi in cui il Consulente, per qualsiasi motivo, debba inviare comunicazioni alle parti, destinatari di esse sono i difensori delle parti presenti nel procedimento.

15. COLLABORATORI.

- 15.1. Il Consulente può avvalersi di collaboratori senza che sia necessaria una preventiva autorizzazione del Tribunale Arbitrale, né una nomina formale, purché si assuma la responsabilità del loro operato e delle loro conclusioni e ne comunichi i nominativi alle parti.
- 15.2. L'onorario del Consulente, di cui all'art. 40.8 Regolamento, è comprensivo degli onorari di eventuali collaboratori non essendo questi a carico delle parti.

15.3 I collaboratori del Consulente sono soggetti agli stessi obblighi di riservatezza del Consulente stesso, come previsti ai punti 7.1 e 7.2.

16. ACQUISIZIONE DI DOCUMENTI E INFORMAZIONI DALLE PARTI.

- 16.1. Il Tribunale Arbitrale, nell'ordinanza di conferimento dell'incarico, assegna alle parti un termine per la trasmissione al Consulente di copia degli atti e documenti di causa. Il Tribunale Arbitrale può altresì assegnare ulteriore termine, successivo al ricevimento degli atti e documenti di causa da parte del Consulente, entro cui quest'ultimo è tenuto, con comunicazione alle parti e al Tribunale Arbitrale, a confermare o smentire l'idoneità della sua nomina (cfr. punto 2.2), dei termini assegnati dal Tribunale Arbitrale (cfr. punto 10.5), nonché, ove previamente comunicato ai sensi del punto 10.4, il metodo di valutazione che sarà adottato.
- 16.2. Il Consulente, salvo diversa determinazione di legge o del Tribunale Arbitrale e fermo in ogni caso il rispetto del principio del contraddittorio, non può acquisire dalle parti documenti che non siano già stati prodotti nel giudizio arbitrale.
- 16.3. Il Consulente può domandare chiarimenti alle parti e assumere informazioni dai terzi purché detti accertamenti riguardino fatti e/o elementi accessori rispetto all'oggetto dell'indagine e comunque rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e purché indichi le fonti da cui ha tratto tali chiarimenti e/o informazioni, in modo da consentire alle parti di verificarne l'attendibilità, nel pieno rispetto del contraddittorio.
- 16.4. In tutti i casi in cui il Consulente abbia da avanzare un'istanza, d'accesso o di esibizione di documenti, tale istanza va trasmessa a tutte le parti e al Tribunale Arbitrale.

17. RESISTENZA DELLE PARTI A COLLABORARE CON IL CONSULENTE.

- 17.1 Se le parti, o una di esse, non fanno quanto in loro potere per consentire al Consulente di dare risposta al quesito posto, ad esempio non fornendo i documenti richiesti, il Consulente può sollecitare le parti, poi informare il Tribunale della circostanza e, da ultimo, rilevare l'impossibilità di dare risposta al quesito a causa della mancata collaborazione delle parti o di una di esse, ferma la naturale concludenza della consulenza stessa e il libero apprezzamento del Tribunale Arbitrale.
- 17.2. La resistenza delle parti non giustifica un rinvio dell'inizio delle operazioni o del deposito della Relazione, essendo comunque tenuto il Consulente a rispettare il termine fissato dal Tribunale Arbitrale, e redigere la Relazione, mettendo in evidenza a quali quesiti non è stato possibile rispondere a causa della mancata collaborazione delle parti o di una di esse, fermo quanto indicato al punto precedente.

18. TRATTATIVE TRA LE PARTI.

- 18.1. Il Consulente non è tenuto a esperire alcun tentativo di conciliazione.
- 18.2. Resta nei poteri delle parti raggiungere, per il tramite dei loro consulenti tecnici, un accordo transattivo e, in questo caso, trova applicazione l'art. 32 Regolamento.

PARTE TERZA – RELAZIONE

19. DEPOSITO E RISPETTO DEL TERMINE.

- 19.1. Il Consulente deposita l'originale della Relazione presso la Segreteria e tante copie quante sono le parti e gli arbitri secondo le modalità indicate dalla Segreteria.
- 19.2. Il Consulente deposita presso la Segreteria la Relazione nel termine fissato dal Tribunale Arbitrale e indipendentemente dalla data della successiva udienza.
- 19.3. Prima di tale deposito, nel caso in cui il Tribunale Arbitrale abbia fissato i termini di cui al punto
- 10.5, il Consulente trasmette la Relazione alle parti e ai consulenti tecnici di parte eventualmente nominati, i quali trasmettono le proprie osservazioni che il Consulente è tenuto a riportare nella Relazione.
- 19.4. Il Tribunale Arbitrale, previa istanza motivata del Consulente, può prorogare, prima della sua scadenza, il termine inizialmente fissato per il deposito della Relazione. La proroga eventualmente accordata viene immediatamente comunicata dal Tribunale Arbitrale alla Segreteria.

20. CONTENUTO DELLA RELAZIONE.

- 20.1. La Relazione attiene strettamente al quesito fissato dal Tribunale Arbitrale.
- 20.2. La Relazione contiene:
- (a) una parte epigrafica nella quale il Consulente ha cura di indicare gli estremi del procedimento arbitrale, del Tribunale Arbitrale e delle parti;
- (b) una parte introduttiva nella quale il Consulente, illustrate le proprie competenze professionali, riassume le operazioni compiute (allegando i relativi verbali), indicando quali parti siano state presenti e per tramite di chi, nonché le circostanze di fatto, i documenti e le ipotesi considerate ai fini della stesura della Relazione;
- (c) una parte descrittiva nella quale il Consulente illustra gli accertamenti o le ricostruzioni in fatto compiuti e indica le circostanze di fatto, i documenti e le ipotesi sulle quali la Relazione si basa;
- (d) una parte accertativa o valutativa nella quale il Consulente risponde ai quesiti motivando le proprie scelte;

- (e) una parte riassuntiva, nella quale il Consulente espone in forma sintetica la risposta ad ogni quesito posto;
- (f) la sottoscrizione del Consulente, oltre al luogo e alla data.
- 20.3. Con riferimento alla parte valutativa o accertativa sub (d), il Consulente chiarisce il più possibile il percorso logico e tecnico seguito, quindi risponde ai quesiti posti dal Tribunale Arbitrale in modo chiaro e univoco. Resta inteso che il Consulente è tenuto ad astenersi dal compiere valutazioni giuridiche o sull'assolvimento dell'onere probatorio, trattandosi di valutazioni che competono al Tribunale Arbitrale.
- 20.4. Il Consulente riporta nella Relazione le osservazioni dei consulenti tecnici di parte. In particolare, quando il Consulente ritiene di non condividerle, ne indica le ragioni.
- 20.5. Non è necessario riportare nella Relazione l'andamento dell'arbitrato, come pure riassumere il contenuto degli atti di parte, i quali si presumono noti al Tribunale Arbitrale.

PARTE QUARTA – ARBITRATO INTERNAZIONALE

21. RINVIO.

Il Tribunale Arbitrale, quando necessario, può disporre una consulenza tecnica regolandone lo svolgimento secondo le indicazioni riportate nella parte prima, seconda e terza delle Note o, in alternativa, secondo le modalità ritenute più opportune in base alle circostanze del caso concreto. Rimane, in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 2 Regolamento.

PARTE QUINTA – COSTI

22. COSTI DELLA CONSULENZA.

- 22.1. I costi della consulenza tecnica sono a carico delle parti, rientrando nei costi del procedimento come indicato dall'art. 40.4 Regolamento, e sono liquidati dal Consiglio Arbitrale secondo quanto stabilito dall'art. 40.7 Regolamento.
- 22.2. I costi della consulenza tecnica, come i costi del procedimento, sono solidalmente incombenti sulle parti, ai sensi dell'art. 40.9 Regolamento.
- 22.3. In caso di mancato pagamento di detti costi, il procedimento arbitrale può essere dichiarato sospeso e poi estinto secondo quanto stabilito dall'art. 42 Regolamento.
- 22.4. Anche qualora sia intervenuta la separazione del valore della controversia in relazione alle domande di ciascuna parte, ai sensi dell'art. 39.3 Regolamento, i costi della consulenza tecnica, per i fini di cui all'art. 41 Regolamento, al pari delle spese del procedimento arbitrale, non seguono la separazione.

23. LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI.

- 23.1. Il Consulente, come indicato nell'ordinanza di conferimento dell'incarico, si impegna a far pervenire alla Segreteria della Camera Arbitrale, entro un termine con questa preventivamente concordato, la stima del proprio onorario in relazione all'attività da compiere, ferma restando la competenza del Consiglio Arbitrale alla determinazione e liquidazione dell'onorario del Consulente con equo apprezzamento, anche tenuto conto della tariffa professionale, della tariffa giudiziale e di ogni altra circostanza (tra le quali l'onorario degli arbitri), in conformità a quanto disposto dall'art. 40.7 Regolamento.
- 23.2. La Segreteria provvede a richiedere quanto prima alle parti un acconto degli onorari del designato Consulente, quindi a riversarlo in tutto o in parte al Consulente.
- 23.3. La liquidazione degli onorari disposta dal Consiglio Arbitrale, nonché la determinazione delle spese a cura della Segreteria, non pregiudica la decisione del Tribunale Arbitrale in ordine alla ripartizione delle spese tra le parti.

23. ADEMPIMENTI FISCALI.

Il Consulente è tenuto ad apporre le marche da bollo sulla Relazione.

24. RIMBORSO DELLE SPESE.

- 24.1. Il Consulente, se sostiene spese nell'espletamento della consulenza, ne può chiedere il rimborso. Tali spese devono essere comprovate dai relativi giustificativi. In difetto, si considerano assorbite dai relativi onorari così come previsto dall'art. 40.8 Regolamento.
- 24.2. Il Consiglio Arbitrale determina le spese del Consulente sulla base dei giustificativi ricevuti, fermo restando quanto indicato al punto 22.3.

RIFERIMENTI NORMATIVI

IL REGOLAMENTO E IL CODICE DEONTOLOGICO

ART. 2 (NORME APPLICABILI AL PROCEDIMENTO)

- 1. Il procedimento arbitrale è disciplinato dal Regolamento, dalle regole fissate di comune accordo dalle parti sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale in quanto compatibili con il Regolamento e da quelle fissate dal Tribunale Arbitrale.
- 2. Sono fatte salve le norme inderogabili applicabili al procedimento arbitrale.
- 3. In ogni caso, è attuato il principio del contraddittorio e della parità di trattamento delle parti.

ART. 8 (RISERVATEZZA)

- 1. La Camera Arbitrale, le parti, i difensori, il Tribunale Arbitrale, i consulenti tecnici sono tenuti a osservare la riservatezza del procedimento e del lodo, fatta salva la necessità di avvalersi di quest'ultimo per la tutela di un proprio diritto o se previsto dalla legge.
- 2. A fini di studio, la Camera Arbitrale può curare o consentire la pubblicazione in forma anonima dei lodi, salva l'indicazione contraria anche di una sola delle parti manifestata entro 30 giorni dal deposito del lodo.

ART. 21 (OSSERVAZIONI DELLE PARTI, CONFERMA E RICUSAZIONE DEGLI ARBITRI)

- 1. La Segreteria Generale trasmette copia della dichiarazione di indipendenza alle parti. Ciascuna parte può comunicare le proprie osservazioni scritte alla Segreteria Generale ovvero depositare istanza motivata di ricusazione entro 10 giorni dalla ricezione della dichiarazione dell'arbitro.
- 2. Decorso il termine previsto dal comma 1, l'arbitro può essere confermato dalla Segreteria Generale se ha inviato una dichiarazione di indipendenza senza rilievi e le parti non hanno comunicato osservazioni né depositato istanza di ricusazione. In ogni altro caso, decide il Consiglio Arbitrale.
- 3. Ciascuna parte può depositare istanza motivata di ricusazione presso la Segreteria Generale per ogni circostanza idonea a porre in dubbio l'indipendenza o l'imparzialità dell'arbitro entro 10 giorni dalla conoscenza di tale motivo.
- 4. Le osservazioni ovvero l'istanza di ricusazione sono comunicate agli arbitri e alle altre parti dalla Segreteria Generale che assegna loro un termine per l'invio di eventuali osservazioni.

ART. 29 (CONSULENZA TECNICA)

- 1. Il Tribunale Arbitrale può nominare, su istanza di parte o d'ufficio, uno o più consulenti tecnici o delegarne la nomina alla Camera Arbitrale.
- 2. Il consulente tecnico d'ufficio ha i doveri di indipendenza imposti dal Regolamento agli arbitri e ad esso si applica la disciplina della conferma e della ricusazione prevista per gli stessi.
- 3. Il consulente tecnico d'ufficio deve consentire alle parti e ai consulenti tecnici di parte eventualmente nominati di assistere alle operazioni peritali.

ART. 40 (COSTI DEL PROCEDIMENTO)

- 1. La liquidazione dei costi del procedimento è disposta dal Consiglio Arbitrale, prima del deposito del lodo.
- 2. Il provvedimento di liquidazione è comunicato alle parti e al Tribunale Arbitrale, che lo riporta nella decisione sui costi contenuta nel lodo. La liquidazione disposta dal Consiglio Arbitrale non pregiudica la decisione del Tribunale Arbitrale in ordine alla ripartizione dei costi del procedimento tra le parti.
- 3. Se il procedimento si conclude prima della costituzione del Tribunale Arbitrale, la liquidazione dei costi del procedimento è disposta dalla Segreteria Generale.
- 4. I costi di procedimento sono composti dalle seguenti voci:
- a. onorari della Camera Arbitrale;
- b. onorari del Tribunale Arbitrale;
- c. onorari dei consulenti tecnici d'ufficio;
- d. rimborsi spese della Camera Arbitrale, degli arbitri e dei consulenti tecnici d'ufficio.
- 5. Gli onorari della Camera Arbitrale per l'amministrazione del procedimento sono determinati in base al valore della controversia, secondo le Tariffe allegate al Regolamento. Possono essere determinati onorari della Camera Arbitrale inferiori a quelli previsti nei casi di conclusione anticipata del procedimento. Le attività incluse e quelle escluse dagli onorari della Camera Arbitrale sono indicate nell'Allegato B del Regolamento, che è parte integrante del medesimo.
- 6. Gli onorari del Tribunale Arbitrale sono determinati in base al valore della controversia, secondo le Tariffe allegate al Regolamento. Nella determinazione degli onorari del Tribunale Arbitrale il Consiglio Arbitrale tiene conto dell'attività svolta, della complessità della controversia, della durata del procedimento, della condotta dell'arbitro e di ogni altra circostanza. In caso di conclusione anticipata del procedimento possono essere determinati onorari inferiori al minimo delle Tariffe. In casi straordinari possono altresì essere determinati onorari inferiori al minimo o superiori al massimo delle Tariffe.
- 7. Gli onorari dei consulenti tecnici d'ufficio sono determinati con equo apprezzamento, anche tenendo

conto della tariffa professionale, della tariffa giudiziale e di ogni altra circostanza, eventualmente sentite le parti e il Tribunale Arbitrale.

- 8. I rimborsi spese degli arbitri e dei consulenti tecnici d'ufficio devono essere comprovati dai relativi documenti di spesa. In difetto di esibizione, si considerano assorbiti dai relativi onorari.
- 9. Le parti sono solidalmente responsabili del pagamento dei costi del procedimento.

ART. 1 COD. DEONTOLOGICO (ACCETTAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO)

- 1. Colui che accetta la nomina ad arbitro in un arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale di Milano, sia egli nominato dalla parte, dagli altri arbitri, dalla Camera Arbitrale o da altro soggetto, si impegna a svolgere l'incarico secondo il Regolamento della Camera Arbitrale e secondo il presente Codice Deontologico.
- 2. Il Codice Deontologico si applica anche al consulente tecnico d'ufficio nominato nei procedimenti arbitrali amministrati dalla Camera Arbitrale.

IL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

NORME CHE TROVANO APPLICAZIONE SE L'ARBITRATO HA SEDE IN ITALIA: ART. 816-BIS, COMMA 1, C.P.C.

1. Le parti possono stabilire nella convenzione d'arbitrato, o con atto scritto separato, purché anteriore all'inizio del giudizio arbitrale, le norme che gli arbitri debbono osservare nel procedimento e la lingua dell'arbitrato. In mancanza di tali norme gli arbitri hanno facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio e determinare la lingua dell'arbitrato nel modo che ritengono più opportuno. Essi debbono in ogni caso attuare il principio del contraddittorio, concedendo alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa. Le parti possono stare in arbitrato per mezzo di difensori. In mancanza di espressa limitazione, la procura al difensore si estende a qualsiasi atto processuale, ivi compresa la rinuncia agli atti e la determinazione o proroga del termine per la pronuncia del lodo. In ogni caso, il difensore può essere destinatario della comunicazione della notificazione del lodo e della notificazione della sua impugnazione.

ART. 816-TER, COMMA 5, C.P.C. (ISTRUZIONE PROBATORIA)

Gli arbitri possono farsi assistere da uno o più consulenti tecnici [61 ss., 191 ss.] Possono essere nominati consulenti tecnici sia persone fisiche, sia enti.

NORME CHE <u>TROVANO APPLICAZIONE SOLO SE VI È UN RICHIAMO ESPRESSO E IN OUANTO COMPATIBILI:</u>

ART. 61, C.P.C. (CONSULENTE TECNICO)

Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica.

La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice*.

* In arbitrato la scelta del Consulente è rimessa al Tribunale Arbitrale sentite le parti o all'istituzione su delega del Tribunale Arbitrale. Camera Arbitrale di Milano non ha un albo dei consulenti tecnici, pertanto la scelta può ricadere su qualsiasi professionista che possieda le cognizioni tecniche richieste per il caso concreto.

ART. 62, C.P.C. (ATTIVITÀ DEL CONSULENTE)

Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli artt. 194 ss. e degli artt. 441 e 463*.

* L'applicazione degli artt. 441 e 463 non si estende all'arbitrato poiché le norme indicate si riferiscono alla consulenza tecnica in controversie in materia di lavoro, non arbitrabili.

ART. 64, C.P.C. (RESPONSABILITÀ DEL CONSULENTE)

Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti. In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a \in 10.329. Si applica l'art. 35 del codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti*.

* Il Consulente in arbitrato non incorre nelle responsabilità penali di cui all'art. 64 c.p.c. e agli artt. 366 e 373 c.p. (rifiuto di uffici legalmente dovuti e falsa perizia), ma può tuttavia incorrere in responsabilità civile verso le parti per eventuali danni causati per colpa grave.

ART. 191, C.P.C. (NOMINA DEL CONSULENTE TECNICO)

Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire*.

Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone.

* La nomina del Consulente in arbitrato è contenuta nell'ordinanza con cui il Tribunale Arbitrale si pronuncia sulle istanze istruttorie o altra. Nella stessa sono di regola indicati il quesito o i quesiti da rivolgere al Consulente. Può essere fissata l'udienza alla quale il Consulente è chiamato a comparire per il conferimento dell'incarico ma l'incarico potrebbe essere conferito anche con ordinanza pronunciata fuori udienza. Se la nomina del Consulente è delegata dal Tribunale Arbitrale al Consiglio Arbitrale (art. 29.1 Reg.) il nominativo viene da quest'ultimo, mentre i quesiti sono formulati nell'ordinanza con cui il Tribunale Arbitrale ha disposto o ammesso la consulenza tecnica, ovvero nell'ordinanza di conferimento dell'incarico. Il Consulente deve poi essere confermato dall'istituzione, accertata la sua indipendenza secondo il meccanismo previsto per gli arbitri e di cui all'art. 21 Regolamento.

ART. 192, C.P.C. (ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEL CONSULENTE)

L'ordinanza è notificata al consulente tecnico a cura del cancelliere, con invito a comparire all'udienza fissata dal giudice*.

Il consulente che non ritiene di accettare l'incarico o quello che, obbligato a prestare il suo ufficio, intende astenersi, deve farne denuncia o istanza al giudice che l'ha nominato almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione; nello stesso termine le parti debbono proporre le loro istanze di ricusazione, depositando nella cancelleria ricorso al giudice istruttore. Questi provvede con ordinanza non impugnabile**.

- * L'ordinanza è trasmessa a cura della Segreteria. Nella stessa comunicazione è eventualmente indicata la data dell'udienza cui il Consulente è chiamato a comparire.
- ** Questa norma non si estende all'arbitrato in cui non c'è alcun obbligo di accettazione dell'incarico da parte del Consulente. I doveri di indipendenza, e la disciplina della ricusazione, sono previsti e disciplinati dal Regolamento (artt. 20 e 21.1). È in particolare previsto un obbligo di dichiarazione di indipendenza e imparzialità, contestuale all'accettazione dell'incarico, quindi la conferma da parte dell'istituzione secondo il meccanismo previsto per gli arbitri di cui all'art. 21 Reg. Sull'eventuale ricusazione decide il Consiglio Arbitrale.

ART. 193, C.P.C. (GIURAMENTO DEL CONSULENTE)

All'udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere ai giudici la verità*.

*Il Consulente, che abbia accettato l'incarico, non è chiamato a giurare in arbitrato. Tuttavia, nell'ordinanza di conferimento dell'incarico, il Tribunale Arbitrale ricorda al Consulente l'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere e la responsabilità che assume nel bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli.

ART. 194, C.P.C. (ATTIVITÀ DEL CONSULENTE)

Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore; compie, anche fuori

della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'articolo 62, da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi.

Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze.

ART. 195, C.P.C. (PROCESSO VERBALE E RELAZIONE)

Delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con l'intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga Relazione scritta*.

Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti.

La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse**.

- * In arbitrato, di regola, gli arbitri non partecipano alle indagini del Consulente. Questi, secondo le indicazioni del Tribunale Arbitrale, redige verbale delle indagini e deposita la Relazione.
- ** La stessa articolazione può essere prevista in arbitrato dove però il Tribunale Arbitrale può dettare una scansione diversa purché rispettosa del principio del contraddittorio.

ART. 196, C.P.C. (RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI E SOSTITUZIONE DEL CONSULENTE)

Il giudice ha sempre la facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico.

ART. 197, C.P.C. (ASSISTENZA ALL'UDIENZA E AUDIZIONE IN CAMERA DI CONSIGLIO)

Quando lo ritiene opportuno il presidente invita il consulente tecnico ad assistere alla discussione davanti al collegio e ad esprimere il suo parere in camera di consiglio in presenza delle parti, le quali possono chiarire e svolgere le loro ragioni per mezzo dei difensori.

ART. 198, C.P.C. (ESAME CONTABILE)

Quando è necessario esaminare documenti contabili e registri, il giudice istruttore può darne incarico al consulente tecnico, affidandogli il compito di tentare la conciliazione delle parti.

Il consulente sente le parti e, previo consenso di tutte, può esaminare anche documenti e registri non

prodotti in causa. Di essi tuttavia, senza il consenso di tutte le parti, non può fare menzione nei processi verbali o nella relazione di cui all'articolo 195.

ART. 199, C.P.C. (PROCESSO VERBALE DI CONCILIAZIONE)

Se le parti si conciliano, si redige processo verbale della conciliazione, che è sottoscritto dalle parti e dal consulente tecnico e inserito nel fascicolo d'ufficio.

Il giudice istruttore attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale*.

*In arbitrato tale norma non trova applicazione mancando un giudice statale deputato a conferire efficacia esecutiva al verbale di conciliazione che egli dovesse redigere.

ART. 200, C.P.C. (MANCATA CONCILIAZIONE)

Se la conciliazione delle parti non riesce, il consulente espone i risultati delle indagini compiute e il suo parere in una relazione, che deposita in cancelleria nel termine fissato dal giudice istruttore.

Le dichiarazioni delle parti, riportate dal consulente nella relazione, possono essere valutate dal giudice a norma dell'articolo 116, secondo comma.

ART. 201, C.P.C. (CONSULENTE TECNICO DI PARTE)

Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico*.

Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.

*Nell'ordinanza di conferimento dell'incarico, il Tribunale Arbitrale può assegnare termine alle parti, anteriore a quello di inizio delle operazioni peritali, per la nomina dei consulenti tecnici di parte.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

ART. 89, DISP. ATT. (ORDINANZA SULL'ASTENSIONE O RICUSAZIONE DEL CONSULENTE TECNICO)

L'ordinanza sull'astensione o sulla ricusazione del consulente tecnico prevista nell'articolo 192 del Codice è scritta in calce al ricorso del consulente o della parte.

Il ricorso e l'ordinanza sono inseriti nel fascicolo d'ufficio.

*Questa norma non si estende all'arbitrato per le ragioni addotte supra sub art. 192 c.p.c.

ART. 90, DISP. ATT. (INDAGINI DEL CONSULENTE SENZA LA PRESENZA DEL GIUDICE)

Il consulente tecnico che, a norma dell'articolo 194 del Codice, è autorizzato a compiere indagini senza che sia presente il giudice, deve dare comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni, con dichiarazione inserita nel processo verbale d'udienza o con biglietto a mezzo del cancelliere*.

Il consulente non può ricevere altri scritti defensionali oltre quelli contenenti le osservazioni e le istanze di parte consentite dall'articolo 194 del Codice.

In ogni caso deve essere comunicata alle parti avverse copia degli scritti defensionali.

* Anche in arbitrato, il Consulente comunica alle parti giorno, ora e luogo dell'inizio delle operazioni peritali. Questo momento è successivo al termine assegnato alle parti, nell'ordinanza di conferimento dell'incarico, per la nomina dei consulenti tecnici di parte.

ART. 91, DISP. ATT. (COMUNICAZIONI A CONSULENTI DI PARTE)

Nella dichiarazione di cui all'articolo 201 primo comma del Codice deve essere indicato il domicilio o il recapito del consulente della parte.

Il cancelliere deve dare comunicazione al consulente tecnico di parte, regolarmente nominato, delle indagini predisposte dal consulente d'ufficio, perché vi possa assistere a norma degli articoli 194 e 201 del Codice.

ART. 92, DISP. ATT. (QUESTIONI SORTE DURANTE LE INDAGINI DEL CONSULENTE)

Se, durante le indagini che il consulente tecnico compie da sé solo, sorgono questioni sui suoi poteri o sui limiti dell'incarico conferitogli, il consulente deve informarne il giudice, salvo che la parte interessata vi provveda con ricorso.

Il ricorso della parte non sospende le indagini del consulente.

Il giudice, sentite le parti, dà i provvedimenti opportuni.

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO

Note per la compilazione

- La compilazione della dichiarazione indipendenza è svolta in adempimento dei doveri assunti in base al Regolamento e al Codice deontologico.
- Nella compilazione della dichiarazione, il consulente si impegna a svolgere approfondite indagini, risolvendo qualsiasi dubbio a favore della dichiarazione (art. 7.2 del Codice deontologico).
- La dichiarazione riferisce di fatti / circostanze / relazioni, sia diretti, sia indiretti.
- Di ogni elemento dichiarato si precisa la durata, indicandone inizio e fine.
- Nel compilare la dichiarazione, il consulente tiene conto altresì della struttura professionale con cui ha stabili rapporti di collaborazione.
- Con specifico riferimento al punto a) dell'art. 20.2 del Regolamento, la dichiarazione ha per oggetto i fatti, le circostanze e le relazioni con:
 - le parti e, quando si tratta di società, eventuali altri soggetti giuridici appartenenti / riferibili al medesimo gruppo delle parti;
 - > i rappresentanti delle parti;
 - > i difensori delle parti, e gli studi professionali dei medesimi.

Nel compilare la dichiarazione, il consulente potrà prendere visione delle "Linee Guida sui conflitti di interesse nell'arbitrato internazionale elaborate dall'International Bar Association", allegate alla lettera di designazione.

Il Consiglio Arbitrale, nel caso in cui sia chiamato, ai sensi dell'art. 21.2 del Regolamento, a valutare la dichiarazione di indipendenza, non sarà vincolato a osservare tali Linee.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E INDIPENDENZA ARBITRATO (XX) X/Y

Con riferimento	o all'arbitrato in oggetto, io sottoscri	tto/a
	[segnare le casell	e corrispondenti]
consul i termi , il Re preso riferim	ITTO di svolgere l'incarico di lente tecnico d'ufficio secondo ini della lettera di incarico del egolamento Arbitrale (di cui ho visione, con particolare nento agli artt. 8, 40.7 e 40.8) odice Deontologico dell'Arbitro.	NON ACCETTO l'incarico di consulent tecnico d'ufficio Se lo ritiene, il consulente tecnico d'uffici può specificare i motivi della no accettazione:
 questo r	•	endente e imparziale nella controversia in oggetto. cenza, non c'è alcun fatto, circostanza o rapport imparzialità.
oppure		
Tuttavia, comunic	, con riferimento all'art. 20.2 de	vendente e imparziale nella controversia in oggett el Regolamento Arbitrale della Camera Arbitra seguenti, specificandone, oltre alla natura, anche

Data			
Firma			

REGOLAMENTO ARBITRALE - ART. 29 CONSULENZA TECNICA

- 1. Il Tribunale Arbitrale può nominare, su istanza di parte o d'ufficio, uno o più consulenti tecnici o delegarne la nomina alla Camera Arbitrale.
- 2. Il consulente tecnico d'ufficio ha i doveri di indipendenza imposti dal Regolamento agli arbitri e ad esso si applica la disciplina della conferma e della ricusazione prevista per gli stessi.
- 3. Il consulente tecnico d'ufficio deve consentire alle parti e ai consulenti tecnici di parte eventualmente nominati di assistere alle operazioni peritali.

REGOLAMENTO ARBITRALE - ART. 21 OSSERVAZIONI DELLE PARTI, CONFERMA E RICUSAZIONE DEGLI ARBITRI

- 1. La Segreteria Generale trasmette copia della dichiarazione di indipendenza alle parti. Ciascuna parte può comunicare le proprie osservazioni scritte alla Segreteria Generale ovvero depositare istanza motivata di ricusazione entro 10 giorni dalla ricezione della dichiarazione dell'arbitro.
- 2. Decorso il termine previsto dal comma 1, l'arbitro può essere confermato dalla Segreteria Generale se ha inviato una dichiarazione di indipendenza senza rilievi e le parti non hanno comunicato osservazioni $n \in depositato$ istanza di ricusazione. In ogni altro caso, decide il Consiglio Arbitrale.
- 3. Ciascuna parte può depositare istanza motivata di ricusazione presso la Segreteria Generale per ogni circostanza idonea a porre in dubbio l'indipendenza o l'imparzialità dell'arbitro entro 10 giorni dalla conoscenza di tale motivo.
- 4. Le osservazioni ovvero l'istanza di ricusazione sono comunicate agli arbitri e alle altre parti dalla Segreteria Generale.

